

Convenzione tra l’Agenzia ARGEA Sardegna e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per l’affidamento del servizio inerente l’attività di Medico Competente di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81”.

L’anno duemila nove addì _____ del mese di _____, in Cagliari, nella via Caprera 8, presso gli uffici dell’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale dell’Agenzia ARGEA

tra

L’Agenzia Argea Sardegna, con sede legale in Oristano, via Cagliari n. 276, Codice fiscale 90037020956, rappresentata dal dott. Gianni Ibba, che ai fini del presente atto non interviene in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale dell’ Agenzia e in quanto individuato quale “Datore di Lavoro”,

e

l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, con sede in Cagliari, via Ospedale n. 54, codice fiscale 03108560925, rappresentata dal Direttore Generale prof. Pietro Paolo Murru il quale interviene ed agisce in rappresentanza legale dell’Azienda

PREMESSO CHE

1. l’art. 18 del D.Lgs.n. 81/2008 dispone che il Datore di Lavoro deve nominare il Medico Competente ai fini dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente;
1. presso l’Agenzia Argea Sardegna risultano sussistere situazioni per le quali la vigente normativa prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
1. negli art. 29, 30 e 36 (sezioni II e IV) del D.Lgs. n. 81/2008 sono identificate procedure per alcune delle quali risulta necessario il parere del Medico Competente;
1. il Direttore Generale dell’Agenzia nella funzione di Datore di Lavoro, nella volontà di garantire la necessaria continuità delle attività riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, con proprie determinazioni n. 2951/2008 e n. 4711/2008, provvedeva a conferire per l’anno 2008 - alle stesse condizioni fissate nella convenzione stipulata per il personale appartenente all’ex Ersat Sardegna il quale in parte, per effetto della L.R. 13/2006, è transitato presso l’Agenzia Argea - all’Azienda Ospedaliero
1. Universitaria di Cagliari l’incarico per lo svolgimento delle attività inerenti la sorveglianza sanitaria e le altre incombenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;

Argea Sardegna

sede legale: via Cagliari 276 - 09170 - Oristano
tel. 0783 308536 • fax 0783 300677
sede amministrativa: via Caprera 8 09123 Cagliari
tel. 070 60262011 • fax 070 60262312
C.F. e P.I. 90037020956
www.sardegnaagricoltura.it

Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale

via Caprera 8 – 09123 Cagliari
tel. 070 60262027 • fax 070 60262401

1. il Medico Competente, individuato dall'Azienda Ospedaliero nella persona del prof. Francesco Sanna Randaccio, dipendente della predetta struttura, ha svolto con competenza e professionalità la propria attività, prestando una costante collaborazione sia al datore di lavoro sia al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
1. le attività di cui all'art. 25 del D.Lgs 81/2008 sono da effettuarsi senza soluzione di continuità;
1. il direttore generale dell'Agenzia Argea, in qualità di datore di lavoro, con determinazione n. del ha espresso la volontà di avvalersi per gli adempimenti connessi alle attività del Medico Competente della collaborazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari per il biennio 2009/2010;
1. l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, nella persona del direttore generale ha comunicato la disponibilità della stessa Azienda per l'espletamento delle incombenze connesse alle attività di Medico Competente previste dalla legislazione vigente;
1. che il costo complessivo del servizio biennale è stimato in € 11.500,00;
1. ai sensi dell'art. 125, Co. 11, ultimo periodo, del D. Lgt. 163/2006, "Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento".
- 1.
1. **Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**
- 1.

1. ART. 1

Il Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna, alle condizioni specificate dalla presente convenzione, affida all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari che accetta il servizio inerente l'attività di Medico Competente di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81".

L'azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari individua nella persona del prof. Francesco Sanna Randaccio, dipendente della suddetta struttura in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, le funzioni di Medico Competente;

Il Medico Competente svolge l'attività secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH); nell'espletamento del proprio incarico, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 81/2208, il Medico Competente potrà avvalersi, per gli accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

ART. 2

Il Medico Competente, prof. Francesco Sanna Randaccio, in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, adempirà a tutte le incombenze previste a suo carico dal D.Lgs. N. 81/2008.

In particolare, il Medico Competente effettuerà le seguenti prestazioni:

1. • Collabora col datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione ai fini della valutazione dei rischi; collabora, inoltre, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori nonché all'attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di "promozione alla salute" sulla base dei principi di responsabilità sociale;
1. • Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione, compresi anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, esposti a rischi lavorativi; a tal fine predispone i protocolli di sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici, assicurando che lo stesso sia ben correlato con altri protocolli di sorveglianza sanitaria per analoghi comparti o rischi, e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
1. • Fornisce informazioni ai lavoratori sul risultato e significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e su richiesta degli stessi rilascia copia della documentazione sanitaria; nei casi di inidoneità parziale o temporanea il certificato deve indicare quali mansioni od esposizioni debbano essere evitati e specificare che avverso il giudizio espresso è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente ai sensi dell'art. 41, comma 9;
1. • Istituisce, aggiorna e custodisce presso gli ambulatori della struttura di appartenenza, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto alla sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio.
1. • Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, secondo le modalità indicate dal comma 1, lett. D) dell'art. 25;
1. • Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso specificando, con opportune informazioni, la necessità di conservazione;
1. • Effettua le visite per lo specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (art. 12 L. 53/2000);
1. • Collabora con il datore di lavoro, per la parte di competenza, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori;
1. • Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione delle misure di primo soccorso e degli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 81/2008;
1. • Svolge attività di consulenza ed assistenza a supporto del datore di lavoro per ogni problema sanitario inerente la normativa in questione;

1. • Collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione per l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale e all'addestramento dei lavoratori per quanto riguarda il loro corretto utilizzo;
1. • Almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa se ritenuta necessaria in base alla valutazione dei rischi, visita gli ambienti di lavoro e redige il verbale di visita;
1. • Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs.81/2008 e comunica in forma scritta in occasione dell'incontro i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

ART. 3

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 2 dovrà comprendere quanto esplicitato nella sezione V del D.Lgs. 81/2008 e verrà svolta esclusivamente presso le strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari dove sono ubicate le competenze specialistiche indispensabili per le valutazioni di idoneità lavorative.

Le visite mediche, fatte salve quelle urgenti, dovranno essere calendarizzate di comune accordo;

ART. 4

L'attività di sorveglianza sanitaria e tutte le altre prestazioni professionali richieste e specificate nella presente convenzione hanno carattere continuativo e si riferiscono al biennio 2009/2010.

L'incarico dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa vigente e delle direttive impartite dal datore di lavoro.

ART. 5

Il corrispettivo dovuto sarà così stabilito:

- 1) il costo biennale per le attività di sorveglianza sanitaria e per le altre attività richiamate nell'art. 2 della presente convenzione ammonta a € 11.500,00;
- 2) per la tariffa di accettazione richiesta dall'Azienda Ospedaliero per ciascuna visita, esami di laboratorio ed esami strumentali si farà riferimento all'allegato tariffario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari di cui alle deliberazioni n. 954/2008 e 997/2008;

ART. 6

Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari si impegna a presentare regolare fattura.

Il pagamento del compenso dovuto avrà una cadenza semestrale, verrà posto in pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previo benestare da parte dell'amministrazione della regolare prestazione delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7

Nessuna pretesa aggiuntiva potrà essere avanzata dalle parti a seguito di modifiche e/o integrazioni legislative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza della presente convenzione, ovvero di diversa calibratura delle esigenze d'intervento sia in relazione alla consistenza numerica del personale già nota alle parti, sia in riferimento all'ubicazione e al numero delle sedi di lavoro anch'esse note alle parti.

ART. 8

Tutti gli elaborati, relazioni e quant'altro prodotto dal Medico Competente per l'Agenzia Argea Sardegna, si intendono di proprietà di quest'ultima ed è vietata ogni diversa utilizzazione, salvo autorizzazione scritta dell'Agenzia.

ART. 9

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, il Medico Competente si impegna a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai dati tecnici, e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 10

In osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dei dipendenti dell'amministrazione, dalla stessa forniti in vista della formalizzazione della convenzione o conosciuti nella fase dell'adempimento contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale e adempimenti di legge.

ART. 11

La presente convenzione ha durata di due anni, impegna le parti dalla data della firma e regolarizza anche i rapporti tra le due amministrazioni dal 1 gennaio 2009 alla data di sottoscrizione della stessa.

L'Agenzia Argea Sardegna si riserva, comunque, di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del C.C, nei casi di gravi inadempienze del Medico Competente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali previste dal presente accordo, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

ART. 12

La presente convenzione, redatta in numero di due esemplari, è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese saranno a carico del richiedente.

Le spese del contratto, comprese anche quelle eventuali di bollo, sono a totale carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.

ART. 13

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'attuazione della presente convenzione e che non fosse possibile definire in via transattiva le parti concordemente dichiarano competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Formano parte integrante del presente atto:

1) tariffario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia Argea Sardegna

Il direttore generale

dott. Gianni Ibbà

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

Il direttore generale

prof. Pietro Paolo Murru